Tale agevolazione viene concessa mediante prestazione assicurativa garantita da una polizza emessa in tariffa doppia mista, il cui capitale caso morte è pari all'importo dei premi a suo tempo versati e sulla quale non saranno ammessi, nè riduzioni, nè riscatti, nè prestiti.

L'autorizzazione in oggetto è valida a partire dall'aprile 1958 fino al 31 marzo 1959 e limitatamente ad un numero di contratti che assicurino a scadenza un importo complessivo non superiore ad un miliardo di lire.

Ciò premesso, l'"Alleanza" ha chiesto che l'Istituto partecipi a questo atto facilitatore di ripresa di rapporto assicurativo con titolari di polizze rescisse assumendo a suo carico l'aliquota, inerente alla cessione legale (10%) della prestazione aggiuntiva che essa intende concedere.

Poichè per l'S.N.A., quale cessionario legale delle nuove polizze, lo affare è globalmente vantaggioso - non